

1 1991

VERBALE

delle riunioni tenutesi a Venezia, Udine, e Trento nei giorni 18, 8 e 13 febbraio 1991

tra

l'ENEL - Compartimento di Venezia

e

le OO.SS regionali del Veneto, Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige

.....

Le parti riunitesi per esaminare le modalità ed i limiti dei rimborsi spese per vitto e pernottamento da corrispondere ai dipendenti aventi sede di lavoro nell'ambito territoriale dei Distretti del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, costretti ad incontrare per motivi di servizio spese per i titoli anzidetti, ricordato quanto previsto dagli accordi sindacali regionali del 26.6.74 e dall' art. 50 c.c.l. 21.2.89 in tema di mense, convengono quanto segue in ordine all'applicazione dei commi 1°, 4° e 5° dell'art. 16 c.c.l. 21.2.89:

RIMBORSO SPESE PASTO DI MEZZOGIORNO E/O SERALE

A) - Il rimborso delle spese di vitto è stabilito nella misura forfettizzata di L. 16.650.- a decorrere dal 1° gennaio 1991 per le ipotesi di pasto di mezzogiorno e/o serale consumato dai lavoratori comandati a svolgere la propria attività fuori della propria zona di lavoro.

Il rimborso spese di vitto per il pasto serale, per l'ipotesi di cui al punto precedente, sarà effettuato quando il lavoratore rientri nella propria sede di lavoro dopo le ore 20.

I lavoratori hanno facoltà di chiedere, per ogni singola giornata di trasferta, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per i pasti di mezzogiorno e/o serale nella giornata stessa.

La nota per il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il vitto dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 13 ottobre 1979.

Nel caso in cui nella "zona di lavoro" nell'ambito della quale il lavoratore si trovi per motivi di servizio esista una mensa aziendale, lo stesso lavoratore, per ottenere il rimborso del pasto, è tenuto a frequentare la anzidetta mensa, ove l'orario della mensa sia compatibile con l'orario della prestazione effettuata in trasferta, In tal caso saranno rimborsate tutte le spese per la consumazione del pasto in mensa.

B) -Il rimborso spese pasto di mezzogiorno e/o serale (forfettario o pie' di lista in relazione all'esercizio o meno della facoltà prevista dal paragrafo A), terzo comma) sarà ugualmente corrisposto quando per ragioni connesse alle necessità di servizio:

- l'inizio dell'intervallo di mezzogiorno venga anticipato o posticipato di almeno mezz'ora laddove l'intervallo è di un'ora, così da costringere il lavoratore a sostenere oneri per il pasto;

- la prestazione lavorativa non ordinaria si protragga oltre le ore 20, o comunque il lavoratore sia chiamato a prestare la sua attività dopo il termine dell'orario normale e tale attività si protragga oltre le ore 20;
- la prestazione nei giorni normalmente non lavorativi della settimana si protragga per oltre un'ora del termine dell'orario normale antimeridiano;
- la prestazione lavorativa ordinaria venga effettuata di sabato, in relazione alla ripartizione dell'orario settimanale dal martedì al sabato, di cui alla 3ª dichiarazione a verbale in calce all'art. 3 c.c.l. 21.2.1989, laddove il normale intervallo sia di un'ora e la esistente mensa aziendale non funzioni nella giornata di sabato.

C) - Relativamente ai lavoratori turnisti chiamati a fornire prestazioni in turno e/o giornaliero superiori a quelle previste dal piano di turno o dall'orario settimanale di lavoro, il rimborso (forfettario o a piè di lista in relazione all'esercizio o meno della facoltà prevista dal paragrafo A), terzo comma) delle eventuali maggiori spese previsto dalla D.V. n° 8 in calce all'art. 3 del c.c.l. 21.2.1989, avrà luogo, relativamente ai lavoratori comandati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel sesto giorno non lavorato della settimana (cd. R1) con le seguenti modalità:

- in caso di prestazione diurna del mattino: rimborso spese per la prima colazione e per il pasto;
- in caso di prestazione diurna pomeridiana: rimborso spese per un pasto;
- in caso di prestazione notturna: rimborso spese per la prima colazione e per l'acquisto del "buono pasto" per l'eventuale fornitura del "cestino ristoro".

Ove sia in atto il servizio di mensa, il lavoratore turnista che venga chiamato ad effettuare le prestazioni diurne di cui sopra nel sesto giorno non lavorato della settimana, è tenuto a frequentare la mensa (alla fine del turno del mattino o prima dell'inizio del turno pomeridiano), semprechè, ovviamente, ciò sia possibile in relazione all'orario di funzionamento della mensa stessa.

In tal caso al lavoratore in questione, oltre alle spese per la prima colazione nel caso di prestazione diurna del mattino, saranno rimborsate tutte le spese per la consumazione del pasto in mensa (spesa per l'acquisto del buono pasto nonché, per quanto attiene alle bevande, rimborso nella misura prevista dal presente accordo in caso di consumazione del pasto in mensa aziendale in condizione di trasferta).

Ove la prestazione del lavoratore turnista sia aumentata in misura non inferiore a due ore, in modo da costringerlo a sostenere spese di vitto supplementari, le stesse saranno rimborsate (a forfait o a piè di lista in relazione all'esercizio o meno della facoltà prevista dal paragrafo A), terzo comma) con le seguenti modalità:

- in caso di anticipo della prestazione diurna del mattino (es.: 6 / 14): rimborso delle spese per la prima colazione;
- in caso di prolungamento della prestazione diurna del mattino: rimborso delle spese per il pasto;
- in caso di anticipazione o posticipazione della prestazione diurna pomeridiana (es.: 14 / 22): rimborso spese per il pasto;

- in caso di posticipazione della prestazione notturna (es.: 22 / 6): rimborso spese di prima colazione.

Qualora il lavoratore turnista sia chiamato ad anticipare la propria prestazione nel turno notturno (es.: 22 / 6) di almeno 4 ore, in modo da costringerlo a sostenere spese di vitto supplementari, allo stesso saranno rimborsate le spese per il pasto (a forfait o a piè di lista in relazione o meno all'esercizio della facoltà prevista dal paragrafo A), terzo comma).

Il trattamento previsto al presente paragrafo C) compete anche al personale non turnista chiamato a fornire prestazioni in turno.

RIMBORSO SPESE VITTO E PERNOTTAMENTO

Per i lavoratori che hanno sede di lavoro nell'ambito territoriale del Veneto comandati in trasferta con pernottamento, verrà rimborsata la trasferta giornaliera nella misura forfettaria di L. 54.700.- a decorrere dal 1° gennaio 1991 onnicomprensive (1° colazione, pranzo, cena e pernottamento).

La trasferta giornaliera sarà peraltro, rimborsata nella misura forfettaria di L. 43.950.- a decorrere dal 1° gennaio 1991 onnicomprensive, qualora nella "zona di lavoro" nell'ambito della quale il lavoratore si trovi per motivi di servizio esista una mensa aziendale e l'orario della stessa sia compatibile con l'orario della prestazione effettuata in trasferta.

I lavoratori, per la trasferta anzidetta, hanno facoltà di richiedere per iscritto, preventivamente alla effettuazione della singola trasferta, il rimborso a piè di lista per tutta la durata della trasferta stessa su presentazione della documentazione di cui al D.M. 13 ottobre 1979, come previsto al precedente punto A).

In alternativa ai trattamenti di cui sopra, è data altresì facoltà ai lavoratori di richiedere per iscritto, preventivamente all'effettuazione della singola trasferta, e per tutta la durata della stessa, il rimborso misto (parte a piè di lista, parte a forfait).

In tale ultimo caso sarà ammesso:

- il rimborso a piè di lista delle spese di pernottamento, su presentazione della documentazione di cui al D.M. 13 ottobre 1979;
- il rimborso a forfait delle spese di vitto (1° colazione, pranzo e cena).

Resta peraltro inteso che, ove nella località di trasferta sia in atto il servizio di mensa e l'orario sia compatibile con quello della prestazione, saranno rimborsate tutte le spese per la consumazione del pasto in mensa.

Nel caso di trasferte con tre pernottamenti consecutivi e inferiori al mese, ai lavoratori sarà corrisposto un rimborso forfettario di L. 6.850.- a decorrere dal 1° gennaio 1991 per le piccole spese (lavatura biancheria, telefonate, ecc.) a decorrere dal primo giorno.

Per le trasferte con pernottamento all'esterno del Compartimento che avvengano ad una distanza dalla sede di lavoro di almeno 300 km., il rimborso per le piccole spese viene fissato in L. 9.550.- per ciascuna giornata di trasferta con pernottamento.

RIMBORSO SPESE 1° COLAZIONE

Al lavoratore comandato ad iniziare l'attività lavorativa almeno UNA ora prima dell'orario normale, sarà corrisposto il rimborso spese per la 1° colazione nella misura forfettizzata di L. 2.300.-

Analogamente sarà corrisposto il rimborso spese per la 1° colazione nella misura forfettizzata di L. 2.300.- al lavoratore il quale, comandato in trasferta, sia costretto ad iniziare il viaggio almeno UNA ora prima dell'inizio del normale orario di lavoro.

RIMBORSO SPESE LAVORATORI "TRASFERTISTI"

Ai lavoratori "trasfertisti", quali individuati al 4° comma dell'art. 16 del c.c.l. 21.2.1989, i quali non richiedano il rimborso a piè di lista o misto, i rimborsi spese, nel caso di trasferte continuate senza possibilità di rientro giornaliero, verranno effettuati nelle seguenti misure:

- L. 76.600.- dal 1° gennaio 1991 per ciascuna trasferta con pernottamento;
- L. 65.850.- dal 1° gennaio 1991 per ciascuna trasferta con pernottamento, ove esista una mensa aziendale e l'orario della stessa sia compatibile con l'orario della prestazione effettuata in trasferta.

Ai lavoratori "trasfertisti", quali individuati al 4° comma dell'art. 16 del c.c.l. 21.2.89, nell'ipotesi di rimborso spese a piè di lista o misto, sarà corrisposto, nel caso di trasferte continuate senza possibilità di rientro giornaliero, l'importo di cui al 5° comma del predetto art. 16 nella misura di L. 35.550.- a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Ai lavoratori di cui trattasi nelle occasioni di trasferte con pernottamento che non presentino peraltro caratteristiche di continuità tali da farli rientrare nelle ipotesi sopradette - ferma restando la corresponsione dei rimborsi per spese di vitto e alloggio così come previsto dal paragrafo "Rimborsi spese vitto e pernottamento" del presente accordo - verrà corrisposto un rimborso per piccole spese non documentabili nella misura di Lire 6.850.- a decorrere dal 1° gennaio 1991 per ciascuna delle trasferte stesse. Detto importo sarà pari a L. 9.550.- per le trasferte con pernottamento all'esterno del Compartimento che avvengano ad una distanza dalla sede di lavoro di almeno 300 km.

.....

Eventuali controversie circa l'interpretazione delle norme del presente accordo verranno esaminate tra la Direzione del Settore del Personale e degli Affari Sindacali e le Segreterie delle OO.SS. firmatarie dell'accordo stesso.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1991 e durata sino al 31 dicembre 1991. Esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza naturale o prorogata.

Letto, confermato e sottoscritto.

P R O M E M O R I A

In relazione alle previsioni di cui agli accordi sui rimborsi spese vitto e pernottamento stipulati a Venezia, Udine e Trento nei giorni 18, 8 e 13 febbraio 1991, si chiarisce quanto segue ai fini applicativi:

Rimborso spese di pasto a piè di lista

L'Ente ammetterà al rimborso un pasto composto da: coperto, pane, un primo (o, in alternativa, un contorno), un secondo con un contorno, frutta o formaggio o dessert, un caffè e, per quanto attiene alle bevande comunque segnate, un importo non superiore a L. 3.450.-. Sarà, peraltro, consentito al lavoratore di presentare note spese prive di dettaglio purché la "ricevuta fiscale" contenga l'indicazione "pranzo a menù".

La nota per il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il vitto sarà ammessa al rimborso, di norma, fino ad un importo pari al doppio del forfait vigente.

Nel caso di rimborso a piè di lista della trasferta giornaliera completa sarà consentita la presentazione della "ricevuta fiscale" indicante l'importo complessivo delle spese sostenute a titolo di pensione completa.

Consumazione pasto in mensa aziendale in condizione di trasferta

L'Ente ammetterà al rimborso la spesa sostenuta dal lavoratore per l'acquisto del buono pasto nonché, per quanto attiene alle bevande, un importo non superiore a L. 1.900.-.

Trasferte in località nell'ambito di "zone di lavoro" nelle quali esistano mense aziendali

Al fine di agevolare la pratica attuazione del disposto di cui all'ultimo capoverso del paragrafo A), la Direzione renderà noti ai lavoratori, tramite affissione all'albo di apposito comunicato, l'ubicazione e l'orario di apertura delle mense aziendali, nonché la delimitazione delle "zone di lavoro" in cui insistono le mense stesse.

Ove già non si sia provveduto con le competenti Strutture Sindacali Locali di cui al comma 8 dell'art. 38 vigente c.c.l., tra la Direzione e le Strutture di cui sopra, andrà definito, in sede locale, ai sensi del 6° comma dell'art. 3 vigente c.c.l., il perimetro delle "zone di lavoro" per ciascuna delle sedi nelle quali i lavoratori abbiano abituale sede di lavoro.

Trasferta nella località di abituale domicilio del lavoratore

Premesso che di norma al lavoratore comandato in trasferta ~~nella località di~~ abituale domicilio non compete alcun rimborso spese di vitto, l'individuazione della delimitazione territoriale di detta località sarà effettuata con riferimento analogico ai criteri di determinazione della "zona di lavoro".

Al lavoratore comandato in trasferta nella località di abituale domicilio od in prossimità della stessa non compete, inoltre, alcun rimborso spese di pernottamento ove la distanza tra il luogo dove viene effettuata la prestazione e l'abituale domicilio del lavoratore medesimo sia tale da poter consentire il pernottamento nella propria abitazione.

non da intendere come Comune

Al lavoratore comandato in trasferta nella località di abituale domicilio sarà corrisposto, peraltro, il rimborso spese pasto (forfettario o a piè di lista in relazione all'esercizio o meno della facoltà prevista dal paragrafo A), terzo comma) qualora, essendo stato comandato in trasferta per svolgere l'attività unitamente ad altri lavoratori ed essendo trasportato con mezzo ENEL, consumi il pasto assieme ai medesimi lavoratori.

Sarà altresì corrisposto il rimborso in questione, in analogia a quanto previsto al primo punto del paragrafo B), al lavoratore che - appartenendo ad unità provvista del servizio di mensa ed avendo un'ora di intervallo - venga inviato in trasferta in località non servita da mensa mantenendo lo stesso intervallo di un'ora e sia oggettivamente impossibilitato a recarsi presso il proprio domicilio.

Trasferte al di fuori dell'ambito compartimentale (lavoratori non trasfertisti)

- Per le trasferte in oggetto, a richiesta del lavoratore e per la intera durata della trasferta, potrà essere definito, d'accordo con l'interessato, eventualmente assistito dalle Strutture Sindacali Locali di cui al comma 8 dell'art. 38 vigente c.c.l., un rimborso forfettizzato delle spese di vitto e pernottamento.
- I rimborsi per piccole spese non documentabili, verranno corrisposti per ciascuna giornata di trasferta con pernottamento.

Trasferte al di fuori dell'ambito compartimentale o che avvengano ad una distanza di almeno 300 Km. dalla sede di lavoro

Per le trasferte che avvengono al di fuori del Compartimento o ad una distanza di almeno 300 Km. dalla sede di lavoro, il lavoratore ha facoltà di chiedere, nell'ambito delle singole giornate dei viaggi di andata e ritorno, il rimborso a piè di lista o a forfait per ciascuna delle voci ammesse al rimborso.

Trasferte presso il Centro di Addestramento di Scorzè

Ai lavoratori aventi residenza oltre 50 Km. su strada da Scorzè e comandati in trasferta presso il Centro di Addestramento saranno rimborsate le eventuali spese sostenute a titolo di "fermo camera" su presentazione della documentazione di cui al D.M. 13 ottobre 1979, relativamente alle giornate di rientro settimanale in famiglia, nelle quali, pertanto, non viene erogata la diaria.

N O T A

PER LE SPESE DI VITTO SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA SEDE DI LAVORO, VALGONO LE SEGUENTI MISURE:

Pasto	£ 18.300
1° colazione	£ 2.550
Bevande con mensa	£ 2.100

.....

VERBALE

delle riunioni tenutesi a Venezia, Udine e Trento nei giorni 18, 8 e 13 febbraio 1991

tra

l'ENEL - Compartimento di Venezia

e

le OO.SS regionali del Veneto, Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige

.....

Per definire la misura dei rimborsi spese sottoelencati da corrispondere ai lavoratori aventi sede di lavoro nell'ambito territoriale dei Distretti del Veneto, Friuli V. Giulia e Trentino A. Adige.

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE PER L'USO PER SERVIZIO DI MEZZI MOTORIZZATI DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI.

Premesso che ai lavoratori non potrà essere imposto l'obbligo di mettere a disposizione per l'uso per servizio il proprio mezzo motorizzato e che l'Ente ribadisce il proprio intendimento di limitare detto uso allo stretto indispensabile:

- a) le misure dei rimborsi spese in oggetto sono quelle riportate nelle tabelle allegate al presente accordo (tab. A e B)
- b) l'uso del proprio mezzo motorizzato per motivi di servizio è subordinato a preventiva convenzione.

La convenzione di cui alla lettera b) è condizionata all'accertamento dell'avvenuta stipula della polizza di assicurazione a copertura di R.C.T (compresi i terzi trasportati per le autovetture), furto e incendio per i seguenti massimali:

A u t o m e z z i

- per sinistro	£ 1.000.000.000.-
- per persona	£ 1.000.000.000.-
- per danni ad animali e cose	£ 1.000.000.000.-

M o t o r e z z i

- per sinistro	£ 700.000.000.-
- per persona	£ 700.000.000.-
- per danni ad animali e cose	£ 700.000.000.-

- c) - gli importi dei rimborsi chilometrici sono comprensivi delle spese per:

- assicurazione come sopra indicato
- taxa di circolazione
- bollo patente
- svalutazione del mezzo motorizzato ed interesse sul capitale
- carburante
- lubrificante
- pneumatici
- manutenzione e riparazioni

e sono integrati dalle quote convenzionali indicate nella tabella A per coloro che non fruiscono di ricovero dell'autovettura in immobili dell'Ente;

- d) - nei casi eccezionali per i quali è prevista, in base alla procedura esistente, la convenzione straordinaria per l'effettuazione di un singolo viaggio, eventualmente da perfezionarsi anche a posteriori, è possibile derogare alla norma che condiziona la convenzione per l'uso del mezzo per servizio all'avvenuta stipulazione di un contratto di assicurazione per i massimali fissati dagli accordi sindacali, ritenendosi sufficiente la sola assicurazione obbligatoria con i massimali di legge;
- e) - ai lavoratori non convenzionati per usare per servizio il proprio automezzo i quali comunque, anziché utilizzare l'esistente mezzo pubblico di trasporto, utilizzano, senza esserne richiesti, il proprio mezzo, verranno corrisposti i rimborsi spese previsti dalla tabella allegata per percorrenze superiori a 12.000 km. annui;
- f) - danni derivanti da incidenti stradali durante l'uso del mezzo per servizio e per ragioni fortuite: qualora l'autovettura del lavoratore abbia a subire, per ragioni fortuite, durante l'uso per servizio danni rilevanti non risarcibili da parte di terzi, la Direzione, sentito il lavoratore eventualmente assistito dalle Strutture Sindacali Locali di cui al comma 8 dell'art. 38 vigente c.c.l. o dalla Organizzazione sindacale cui abbia conferito mandato, valuterà la misura di un concorso nelle spese sostenute per le riparazioni.
- g) - qualora dovesse verificarsi la sospensione della patente di guida a lavoratori non autisti per fatti occorsi durante la guida autorizzata per esigenze di servizio del proprio mezzo o la guida di mezzi dell'Ente, l'ENEL provvederà a corrispondere agli interessati, per ogni giornata di sospensione, un importo pari a L. 8.800.-
La garanzia di cui sopra non opera:
- g.1) se la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dal lavoratore o in relazione alla guida in stato di ebbrezza;
- g.2) se il lavoratore venga condannato per il reato di fuga o di omissione di soccorso;
- g.3) se il lavoratore non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, nel caso di sospensione di durata superiore al mese.

L'ENEL provvederà, altresì, a corrispondere agli interessati il rimborso documentato delle spese sostenute per il ricorso avverso il provvedimento di sospensione, derivante da fatti occorsi durante la guida autorizzata per esigenze di servizio del proprio mezzo o la guida di mezzi dell'Ente, e per la restituzione della patente, sempre che non si versi nelle ipotesi di cui alle suindicate lettere g.1) e g.2).

.....

La delegazione dell'ENEL, a richiesta delle OO.SS., precisa che le norme di cui all'art. 13 del c.c.l. 21.2.1989, nonché il contenuto della lettera dell'Ente indirizzata, nel giugno 1976, alle Organizzazioni sindacali in materia di assistenza legale, possono trovare applicazione anche nel caso di reati direttamente causati dalla guida per servizio, da parte dei dipendenti, del mezzo di loro proprietà.

Al fine del riconoscimento delle anzidette tutele, è necessario, peraltro, che l'uso per servizio da parte dei dipendenti dei mezzi di loro proprietà sia stato espressamente richiesto dalle competenti Direzioni dell'Ente e che sussista una diretta e specifica connessione del reato con la guida per servizio dei mezzi stessi, pur non rientrando detta guida nelle mansioni dei dipendenti interessati.

.....

Eventuali controversie circa l'interpretazione delle norme del presente accordo verranno esaminate tra la Direzione del Settore del Personale e degli Affari Sindacali e le Segreterie delle OO.SS. firmatarie dell'accordo stesso.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1991 e durata fino al 31 dicembre 1991. Esso si rinnoverà di anno in anno salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza naturale o prorogata.

Letto, confermato e sottoscritto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento all'assicurazione a copertura di R.C.T. e, in particolare, all'eventualità di risarcimenti che dovessero superare i massimali assicurati, secondo quanto previsto al punto 2° - b) del presente verbale in relazione all'uso per servizio di mezzi motorizzati di proprietà dei lavoratori, l'ENEL dichiara la propria disponibilità ad esaminare con il lavoratore interessato assistito dalle Strutture Sindacali Locali di cui al comma 8 dell'art. 38 vigente c.c.l. o dalla Organizzazione Sindacale cui abbia conferito mandato quei casi e situazioni del tutto particolari che, in assenza di colpa grave a carico dell'interessato stesso, dovessero concretarsi come conseguenza diretta della conduzione di mezzi motorizzati per esigenze di servizio.

P R O M E M O R I A

In relazione alle previsioni di cui agli accordi sui "rimborsi spese chilometriche" stipulati a Venezia, Udine e Trento nei giorni 18, 8 e 13 febbraio 1991, si chiarisce quanto segue ai fini applicativi:

- Per la sussistenza della situazione di "incidente stradale per ragioni fortuite", di cui alla lettera f) del 2° paragrafo dell'accordo, è necessaria l'assenza, oltreché del dolo, dell'elemento colposo, essenzialmente individuabile in un comportamento lesivo delle norme sulla circolazione stradale.

Nel caso di riconoscimento di un "concorso nelle spese sostenute per le riparazioni" di cui alla sopraccitata lettera f), la Direzione ne renderà edotte le competenti Strutture Sindacali Locali di cui al comma 8 dell'art. 38 vigente c.c.l.-

Sempre in relazione alle previsioni di cui alla lettera f) del 2° paragrafo dell'accordo, si considera "per servizio" l'uso autorizzato dall'Ente del mezzo motorizzato di proprietà del lavoratore, rimborsato sulla base delle misure di cui alle tabelle allegate all'accordo e con riferimento alle percorrenze realmente effettuate. Sono da considerare ricomprese nell'uso "per servizio" le fattispecie sotto disciplinate relative al rimborso maggiori spese per l'effettuazione di "viaggi in misura superiore a quella prevista dal normale orario di lavoro" ed al "rimborso maggiori spese di viaggio personale turnista".

- Il rimborso delle spese chilometriche per l'uso per servizio di mezzi motorizzati di proprietà dei lavoratori sarà effettuato in relazione alla spesa realmente sostenuta per motivi di servizio.

Nell'ipotesi, pertanto, di lavoratori comandati in trasferta per l'intera giornata senza passare, nell'arco della giornata stessa, per l'abituale sede di lavoro, si avrà riguardo, di norma alle percorrenze relative al tragitto dalla località di residenza alla località ove deve essere data la prestazione lavorativa.

Nell'ipotesi, invece, di lavoratori che siano comandati in trasferta ma che all'inizio o nel corso della giornata lavorativa si rechino presso l'abituale sede di lavoro, i percorsi di andata e ritorno da casa alla

abituale sede di lavoro saranno rimborsati nella misura prevista per la fascia oltre i 12.000 km. per automezzi rientranti nella 2^a classe.

Resta confermato che il rimborso relativo al percorso da casa alla abituale sede di lavoro avverrà solo nell'ipotesi che nel corso della giornata lavorativa l'ENEL richieda, per ragioni di servizio, l'uso del mezzo di proprietà del lavoratore.

- Qualora il lavoratore, in relazione ad esigenze di servizio, debba effettuare viaggi in misura superiore a quella prevista dal suo normale orario di lavoro giornaliero o settimanale, i viaggi medesimi verranno rimborsati sulla scorta del costo dei mezzi pubblici oppure, nel caso in cui questi manchino o non siano di fatto utilizzabili in relazione alla richiesta della prestazione, sulla base delle misure di cui alle tabelle allegate all'accordo e con riferimento alle percorrenze realmente effettuate. Al lavoratore che, per effetto di anticipazioni o posticipazioni della prestazione lavorativa dettate da esigenze di servizio, debba sostenere maggiori spese di trasporto, sarà rimborsata l'eventuale differenza fra le spese che il medesimo sia stato costretto a sostenere e quelle che avrebbe altrimenti sostenuto in relazione al suo normale orario di lavoro. Analogamente saranno rimborsate le maggiori spese di trasporto eventualmente sostenute dal lavoratore chiamato a svolgere la prestazione nella giornata di domenica. Le maggiori spese di cui sopra, ove non siano utilizzabili mezzi pubblici, saranno rimborsate sulla scorta delle misure di cui alle tabelle allegate all'accordo e con riferimento alle percorrenze realmente effettuate. Quanto sopra, ovviamente, presuppone di volta in volta una verifica sull'effettiva maggiore spesa sostenuta rispetto a quella usuale; tale spesa dovrà essere documentata a cura del lavoratore interessato (ad es. esibizione degli abbonamenti a mezzi pubblici).

- Rimborso maggiori spese di viaggio personale turnista: nelle seguenti due ipotesi:

- lavoratore turnista che in relazione all'assenza di un collega, sia stato chiamato a prolungare la prestazione in turno oltre il normale orario o ad anticipare la propria prestazione in turno;
- lavoratore turnista che in giornata di "disponibilità" sia stato chiamato ad entrare in turno;

ai lavoratori interessati potrà essere rimborsata, su loro richiesta, la eventuale differenza fra le spese che gli stessi siano stati costretti a sostenere (per avere, ad esempio, dovuto usare un mezzo diverso da quello normale, non essendo quest'ultimo utilizzabile per ragioni di orario) e quelle che avrebbero altrimenti sostenuto in relazione al proprio piano di turno od al normale orario settimanale.

Quanto sopra, ovviamente, presuppone di volta in volta una verifica sulla effettiva maggiore spesa sostenuta rispetto a quella usuale; tale spesa dovrà essere documentata a cura del lavoratore interessato (ad es. esibizione degli abbonamenti a mezzi pubblici).

- I lavoratori comandati a recarsi in trasferta in località non servite da mezzi pubblici o servite da mezzi non utilizzabili per ragioni di orario saranno rimborsati delle spese di viaggio nella misura di cui alle tabelle allegate e con riferimento alle percorrenze realmente effettuate.
- In relazione alle previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3 c.c.l., le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza al posto di riunione, nell'ambito della zona di lavoro, saranno rimborsate sulla scorta del costo dei mezzi pubblici. Nel caso di inesistenza o inadeguatezza dell'orario di detti mezzi le spese in questione saranno rimborsate nelle misure previste dalle tabelle allegate con riferimento alle percorrenze realmente effettuate.

TABELLA - A -

Rimborsi spese chilometriche per l'uso in servizio di autovettura di proprietà dei lavoratori:

Gruppi di targhe	BZ - TN - TS - TV - VI			PD - PN - UD - VE - VR			BL - GO - RO		
	Primi 6.000	da 6.001 a 12.000	Oltre 12.000	Primi 6.000	da 6.001 a 12.000	Oltre 12.000	Primi 6.000	da 6.001 a 12.000	Oltre 12.000
I ^a Classe fino a 705 cc. (Vettura tipo FIAT 126)	343,00	285,00	168,50	341,00	284,50	168,50	337,50	281,00	168,50
II ^a Classe da 706 a 1070 cc. (Vettura tipo FIAT UNO 45 999 cc.)	456,00	373,50	207,00	454,00	372,00	207,00	449,00	368,50	207,00
III ^a Classe oltre 1070 cc. (Vettura tipo FIAT TIPO FIRE 1108 c.c.)	578,00	464,00	239,50	575,50	463,00	239,50	570,50	460,00	239,50

N.B.: - ai rimborsi spese chilometriche stabiliti per i primi 12.000 km. vanno aggiunte, per le autovetture non ricoverate in immobili dell'Ente, le seguenti maggiorazioni per classe di cilindrata:

Classe 1^a: 22,96 Classe 2^a: 30,40 Classe 3^a: 30,40

- Per i soli lavoratori che hanno sede di lavoro nel Comune di Venezia e che risiedono nel centro storico o nelle isole dette maggiorazioni sono così stabilite:

Classe 1^a: 27,15 Classe 2^a: 35,46 Classe 3^a: 35,46

.....

TABELLA - B -

Rimborsi spese chilometriche per l'uso per servizio di motomezzi di proprietà dei lavoratori:

Classe di cilindrata	Rimborso chilometrico
fino a 50 cc.	£ 114,00
fino a 100 cc.	£ 149,50
oltre i 100 cc.	£ 180,00

.....

NOTA

PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA SEDE DI LAVORO VALGONO LE MISURE INDICATE NELLE TABELLE SEGUENTI (C - D):

TABELLA - C -

Rimborsi spese chilometriche per l'uso per servizio di autovettura di proprietà dei lavoratori:

Gruppi di targhe	BZ - TN - TS - TV - VI			PD - PN - UD - VE - VR			BL - GO - RO		
	Primi 6.000	da 6.001 a 12.000	Oltre 12.000	Primi 6.000	da 6.001 a 12.000	Oltre 12.000	Primi 6.000	da 6.001 a 12.000	Oltre 12.000
I° Classe fino a 705 cc. (Vettura tipo FIAT 126)	377,50	313,50	185,50	375,00	313,00	185,50	371,00	309,00	185,50
II° Classe da 706 a 1070 cc. (Vettura tipo FIAT UNO 45 999 cc.)	501,50	411,00	227,50	499,50	409,00	227,50	494,00	405,50	227,50
III° Classe oltre 1070 cc. (Vettura tipo FIAT TIPO FIRE 1108 c.c.)	636,00	510,50	263,50	633,00	509,50	263,50	627,50	506,00	263,50

N.B.: ai rimborsi spese chilometriche stabiliti per i primi 12.000 km. vanno aggiunte, per le autovetture non ricoverate in immobili dell'Ente, le seguenti maggiorazioni per classe di cilindrata:

Classe 1°: 25,26 Classe 2°: 33,44 Classe 3°: 33,44

- Per i soli lavoratori che hanno sede di lavoro nel Comune di Venezia e che risiedono nel centro storico o nelle isole dette maggiorazioni sono così stabilite.

Classe 1°: 29,87 Classe 2°: 39,01 Classe 3°: 39,01

TABELLA - D -

Rimborsi spese chilometriche per l'uso per servizio di motomezzi di proprietà dei lavoratori:

Classe di cilindrata	Rimborso chilometrico
fino a 50 cc.	£ 125,50
fino a 100 cc.	£ 164,50
oltre 100 cc.	£ 198,00